

## **TI\_GERICHTE 52.2000.319 vom 23. April 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-04-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.319](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.319)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.319 du 23 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.319 del 23 aprile 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2001 52.2000.319 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2001 52.2000.319 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2001 52.2000.319

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00319 Lugano 23 aprile 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggin, vicecancelliera statuendo sul ricorso 12 dicembre 2000 di \_\_\_\_\_ contro la decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2000, con la quale il municipio di \_\_\_\_\_ gli ha ordinato di sospendere i lavori al mappale no. \_\_\_\_\_ e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per i lavori inerenti la posa di una piscina prefabbricata, limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese); viste le risposte: - 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato; - 11 gennaio 2001 del municipio di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nell'estate 1999 il municipio di \_\_\_\_\_ ha constatato che \_\_\_\_\_ aveva posato sul fondo no. \_\_\_\_\_ di sua proprietà una piscina prefabbricata, senza essere in possesso della licenza edilizia; che con decisione 23 agosto 1999 l'autorità comunale ha ordinato all'insorgente di sospendere i lavori e gli ha assegnato un termine di 30 giorni per inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria; che contro tale provvedimento l'interessato si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; il ricorrente ha sostenuto di aver portato a termine i lavori da tempo e che si opponeva all'ordine di presentare una domanda di costruzione in virtù del principio della parità di trattamento, in quanto un vicino avrebbe pure eretto delle opere, mai autorizzate; che il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi - in realtà ha parzialmente accolto - il gravame; mentre l'ordine di sospensione dei lavori è stato ritenuto privo di portata pratica, il Governo ha confermato l'ingiunzione di presentare la domanda di costruzione in sanatoria, respingendo le giustificazioni addotte dall'insorgente al proposito; quest'ultimo è stato condannato al pagamento di un importo di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese; che con impugnativa 12 dicembre 2000 \_\_\_\_\_ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il dispositivo no. 2 della risoluzione governativa, chiedendo una riduzione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico; che in sostanza il ricorrente ha ribadito le censure esposte in precedenza; che il Consiglio di Stato ed il municipio di \_\_\_\_\_ hanno sollecitato la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nelle rispettive decisioni; considerato, in diritto

che il ricorso è ricevibile in ordine dal momento che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmM) ed il gravame tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM); che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM); che giusta l'art. 28 PAmM l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o non del procedimento amministrativo; che la tassa di giustizia, commisurata in base ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, va posta a carico della parte soccombente; che soccombente è il ricorrente che presenta un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure il resistente che si oppone a torto ad un'impugnativa fondata; che nell'evenienza concreta il ricorso presentato da \_\_\_\_\_ è stato soltanto parzialmente accolto dal Consiglio di Stato; visto l'esito del gravame, la sua condanna al pagamento di una tassa di giustizia risulta conforme al diritto; che dal profilo fattuale la pratica ha potuto essere evasa dall'Esecutivo cantonale sulla base degli atti componenti l'incarto, senza istruttoria; che neppure dal lato giuridico la causa presentava particolari difficoltà; le censure addotte dal ricorrente (cfr. pag. 2, 3. paragrafo) hanno potuto essere respinte con breve motivazione; che sulla scorta di tali considerazioni, l'imposizione di fr. 800.-- per tassa di giustizia e spese appare eccessiva per rapporto al dispendio lavorativo causato ed alla prassi del Consiglio di Stato; pertanto il dispositivo no. 2 della risoluzione impugnata dev'essere modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono fissate in fr. 400.-- e poste a carico dell'insorgente; che il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 10, 18, 28 e 46 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 5 dicembre 2000, no. 5456, del Consiglio di Stato è modificato nel senso che la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico di \_\_\_\_\_. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente  
La segretaria